

Civile Ord. Sez. L Num. 13671 Anno 2018

Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE

Relatore: DI PAOLANTONIO ANNALISA

Data pubblicazione: 30/05/2018

ORDINANZA

sul ricorso 4913-2013 proposto da:

MATTIOLI GRACCO VITTORIO MTTGCC52B15G920T,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G. MAZZINI
55, presso lo studio dell'avvocato GIACOMO BIANCHI,
rappresentato e difeso dall'avvocato KATIA MONCERI,
giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

2018

760

COMUNE FALCONARA MARITTIMA, in persona del Sindaco pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COLA
DI RIENZO 52, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO
LUCCHI, che lo rappresenta e difende unitamente
all'avvocato MARGHERITA ALBANI, giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 827/2012 della CORTE D'APPELLO
di ANCONA, depositata il 13/08/2012 R.G.N. 705/2008.

RILEVATO CHE

1. la Corte di Appello di Ancona ha parzialmente accolto l'appello del Comune di Falconara Marittima avverso la sentenza del Tribunale della stessa città che aveva respinto l'opposizione proposta dall'ente municipale avverso il decreto ingiuntivo con il quale il Tribunale gli aveva ingiunto di corrispondere a Gracco Vittorio Mattioli la somma di € 15.765,39, richiesta dal segretario comunale a titolo di differenze maturate sulla retribuzione di posizione nel periodo 22 aprile 2002/31 dicembre 2003;
2. la Corte territoriale ha evidenziato che la domanda era stata proposta in sede monitoria sulla base di quanto disposto dall'art. 41 del C.C.N.L. 16 maggio 2001, con il quale le parti collettive avevano previsto che la retribuzione di posizione del segretario comunale non dovesse essere inferiore a quella stabilita per la funzione dirigenziale più elevata dell'ente;
3. il giudice di appello, premessa l'irrilevanza ai fini della decisione della documentazione prodotta dal Comune il 15 giugno 2012, ha evidenziato che l'importo della retribuzione di posizione stabilito in favore del dirigente Moschini dalla delibera della Giunta municipale n. 78 del 23 febbraio 2001, era stato ridotto da € 34.086,16 a € 25.306,00 con la determinazione dirigenziale n. 882 del 27 dicembre 2002, che aveva preso atto della necessità di rivedere il valore economico della dirigenza dell'Area Risorse a seguito della costituzione del Settore Entrate, al quale era stato preposto altro dirigente;
4. la Corte ha aggiunto che l'appellato non aveva fornito la prova della effettiva percezione da parte del dirigente apicale di una retribuzione di posizione di importo superiore a quello rideterminato, sicché ha ridotto la condanna al pagamento della minor somma di € 834,33, pari alla differenza fra la somma indicata nella determina n. 882/2002, corrispondente all'effettivo impegno di spesa assunto dal Comune, e la retribuzione di posizione percepita dal segretario comunale pari a € 24.789,96;
5. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Gracco Vittorio Mattioli sulla base di dieci motivi, ai quali il Comune di Falconara Marittima ha resistito con tempestivo controricorso;
6. entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 380 bis 1 cod. proc. civ..

CONSIDERATO CHE

1. 1 con il primo motivo di ricorso, rubricato «violazione di norme di diritto – art. 360 n. 3 c.p.c. » il ricorrente sostiene che doveva essere dichiarata inammissibile, ex artt. 345 e 437 cod. proc. civ., la produzione documentale effettuata dal Comune in grado di appello, in quanto relativa ad atti che dovevano essere depositati unitamente al ricorso in opposizione;



- 1.2. la seconda critica insiste sulla tardività della produzione e rileva che la Corte territoriale ha ritenuto irrilevante solo la documentazione relativa alla responsabilità contabile del rag. Moschini mentre ha taciuto sull'eccezione di tardività degli altri documenti, ed in particolare della delibera n. 2 dell'8.1.2002, richiamata in motivazione e, quindi, apprezzata ai fini della decisione;
- 1.3. con il terzo motivo il ricorrente si duole della violazione dell'art. 115 cod. proc. civ. perché il giudice di appello ha posto a fondamento della decisione anche il PEG relativo all'anno 2002, in realtà non prodotto dal Comune di Falconara;
- 1.4. la quarta censura denuncia la contraddittorietà della motivazione e sottolinea che non si può considerare pacificamente esistente un atto mai entrato nel processo;
- 1.5. con il quinto motivo si addebita alla sentenza impugnata la violazione dell'art. 21 bis della legge n. 241/1990, introdotto dall'art. 14 della legge n. 15/2005, e dell'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale, per non avere rilevato che la determina dirigenziale n. 882 del 27 dicembre 2002 non poteva avere efficacia retroattiva e, quindi, doveva essere disapplicata, giacché la regola dell'irretroattività dell'azione amministrativa è espressione dell'esigenza di garantire la certezza dei rapporti giuridici e del principio di legalità;
- 1.6. la sesta critica denuncia «contraddittorietà della motivazione in relazione al contenuto del decreto sindacale n. 23 del 23 aprile 2004 », con il quale era stato solo stabilito l'importo della retribuzione di posizione a decorrere dal 1° gennaio 2004, sicché la Corte territoriale non poteva fare riferimento ad una "conferma" del precedente ammontare, in assenza di qualsiasi riferimento in tal senso contenuto nell'atto;
- 1.7. il vizio motivazionale è denunciato anche dal settimo motivo, con il quale si sostiene che il giudice di appello, avendo disatteso la diversa tesi sostenuta dal Tribunale, avrebbe dovuto quanto meno indicare le ragioni per le quali la delibera assunta dalla Giunta Comunale poteva essere derogata dalla determina dirigenziale n. 882/2002;
- 1.8. con l'ottavo motivo il ricorrente sostiene che quest'ultimo atto doveva essere disapplicato dalla Corte territoriale perché: la quantificazione della retribuzione di posizione implica valutazioni discrezionali demandate agli organi di governo; la determina n. 882/2002 non chiarisce le ragioni per le quali l'importo doveva essere ridotto; non rientra nella competenza del dirigente determinare l'ammontare della retribuzione di posizione; in ogni caso l'atto non poteva porsi in palese contrasto con il deliberato di Giunta;
- 1.9. la nona censura rileva, poi, che la determina n. 882/2002 era stata adottata dallo stesso Rag. Moschini, ossia dal dirigente della cui posizione si discuteva, il quale, evidentemente, avrebbe dovuto astenersi per la palese sussistenza di un conflitto di interessi;
- 1.10. infine con il decimo motivo il ricorrente denuncia la contraddittorietà della motivazione e rileva che, contrariamente a quanto asserito dalla Corte territoriale,



proprio la determina n. 882/2002 smentisce l'assunto del Comune di Falconara Marittima perché quantifica il rateo mensile della retribuzione di posizione del dirigente dell'Area Risorse in € 2.622,01 e, quindi, in € 34.086,16 annui;

2. l'eccezione di improcedibilità del ricorso è infondata perché non è applicabile al contratto collettivo nazionale di lavoro disciplinato dal d.lgs. n. 165 del 2001 il disposto dell'art. 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., riferibile ai soli contratti di diritto comune, atteso che, in considerazione del peculiare procedimento formativo, del regime di pubblicità, della sottoposizione a controllo contabile della compatibilità economica dei costi previsti, l'esigenza di certezza e di conoscenza da parte del giudice è assolta, in maniera autonoma, mediante la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 47, comma 8, del d.lgs. n. 165 del 2001 (Cass. S.U. 4.11.2009 n. 23329);

3. parimenti infondata è l'eccezione di tardività del controricorso in quanto il Comune di Falconara ha richiesto la prima notifica in data 21 marzo 2013, nel rispetto del termine perentorio di cui all'art. 370 cod. proc. civ. (il ricorso risulta notificato l'11 febbraio 2013), e poiché la stessa non è andata a buon fine, ha ripreso tempestivamente il procedimento notificatorio il 16 aprile 2013;

3.1. è pertanto applicabile alla fattispecie il principio secondo cui qualora la notificazione, da effettuarsi entro un termine perentorio, non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al richiedente, questi ha la facoltà e l'onere di domandare all'ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio, e, ai fini del rispetto del termine, la conseguente notificazione avrà effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, purché la stessa sia intervenuta tempestivamente (Cass. n. 17864/2017; Cass. S.U. n. 14590/2016; Cass. S.U. n. 17352/2009);

4. i motivi non possono essere scrutinati nel merito perché il ricorso presenta plurimi profili di inammissibilità;

5. la giurisprudenza di questa Corte è consolidata nell'affermare che, ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l'annullamento della sentenza (cfr. fra le tante Cass. n. 8641/2017; Cass. n. 9752/2017; Cass. n. 4293/2016);

6. nel caso di specie il giudice di appello, oltre a ritenere che l'importo della retribuzione di posizione da assumere a parametro dovesse essere quello fissato dalla determinazione dirigenziale n. 882 del 27.12.2002 e non quello stabilito dalla Giunta Municipale con delibera n. 78 del 23.2.2001, ha evidenziato che era mancata la prova «dell'effettiva percezione da parte del dirigente Moschini di una retribuzione di posizione annua superiore a quella rideterminata»;

7. si tratta, ad avviso del Collegio, non di un *obiter dictum* né di un'argomentazione rafforzativa resa *ad abundantiam* bensì di un'autonoma *ratio decidendi* da sola idonea a giustificare l'accoglimento dell'appello proposto dal Comune di Falconara Marittima, avendo, evidentemente, la Corte territoriale ritenuto che fosse onere del segretario comunale dimostrare quale fosse l'importo effettivamente percepito dal dirigente apicale, rispetto al quale il riallineamento veniva domandato, e che detto onere non fosse stato assolto;

8. nessuno dei motivi di ricorso censura detta autonoma *ratio* della decisione perché le critiche sono tutte incentrate, da un lato, sull'asserita inammissibilità della produzione documentale effettuata dal Comune in grado di appello, dall'altro sulla pretesa illegittimità della determinazione n. 882 del 27.12.2002;

9. solo nella memoria ex art. 380 bis 1 cod. proc. civ. il ricorrente ha rilevato che, in realtà, sarebbe stato onere dell'ente municipale provare, attraverso la produzione dei mandati, delle distinte di pagamento o delle buste paga, i fatti posti a fondamento dell'eccezione (pag. 4 della memoria), ma dette deduzioni non possono essere apprezzate perché nel giudizio civile di legittimità le memorie sono destinate esclusivamente ad illustrare ed a chiarire i motivi dell'impugnazione ed a confutare le tesi avversarie, per cui con le stesse non possono essere dedotte nuove censure, sollevate questioni nuove, che non siano rilevabili d'ufficio, e neppure può essere integrato o ampliato il contenuto dei motivi originari di ricorso (cfr. fra le tante Cass. n. 24007/2017 e Cass S.U. n. 11097/2006);

10. il ricorrente, inoltre, pur ponendo a base di tutte le doglianze l'asserita illegittimità della determinazione dirigenziale n. 882 del 27 dicembre 2002 e la necessaria prevalenza della delibera della Giunta Municipale n. 78 del 23 febbraio 2001, formula le censure senza il necessario rispetto dell'onere di specificazione di cui all'art. 366 n. 6 cod. proc. civ., perché non trascrive nel ricorso il contenuto degli atti deliberativi sopra indicati;

11. il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo;

12. ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, deve darsi atto della ricorrenza delle condizioni previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato dovuto dal ricorrente.

P.Q.M.


La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per esborsi ed € 4.000,00 per competenze professionali, oltre rimborso spese generali del 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di

contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

Così deciso nella Adunanza camerale del 20 febbraio 2018

Il Presidente

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long, sweeping tail that extends downwards and to the right.

Il Funzionario Giudiziario